



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SOS ENTES LOCALES, FINANZIAS E URBANISTICA
ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI, FINANZE E URBANISTICA

Relazione dell'Assessore degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica

Comune di Ottana - Nomina Commissario regionale - Art. 19 R.D. 3 marzo 1934, n. 383.

Nel Comune di Ottana si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa dell'impossibilità di funzionamento dell'Ente. In particolare, con nota acquisita al protocollo n. 23881 del 9 giugno 2026, la Prefettura di Nuoro ha comunicato l'adozione del Decreto con cui è stata accertata, nei confronti del Sindaco, la sussistenza della causa di sospensione di cui all'art. 11, comma 2, del D.Lgs. 235/2012. Con successiva nota acquisita al prot. n. 23931 del 9 giugno 2026, la medesima Prefettura ha inviato la comunicazione del segretario comunale di Ottana di avvenuta adozione, in data 8 giugno 2026, dei decreti sindacali di nomina degli Assessori e del Vicesindaco. Infine, con nota acquisita al prot. n. 33169 del 23 luglio 2026, il Segretario comunale di Ottana ha trasmesso il Decreto del Presidente del T.A.R. Sardegna n. 216 del 22 luglio 2026 di accoglimento dell'istanza cautelare monocratica di sospensione dell'efficacia dei Decreti di nomina del Vicesindaco e della Giunta del 8 giugno 2026, dell'Adunanza di insediamento del Consiglio Comunale svoltasi in data 25 giugno 2026, in occasione della quale sono state convalidate l'elezione del Sindaco e dei Consiglieri ed è stato preso atto dei decreti di nomina degli Assessori e del Vicesindaco, nonché di "tutti gli atti e provvedimenti presupposti, consequenziali o, comunque, connessi".

Al riguardo, l'art.19, comma 4, del R.D. 3 marzo 1934, n. 383, non abrogato per effetto dell'art. 273 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e, pertanto, tuttora vigente e, quindi applicabile, come statuito dal Consiglio di Stato – Sezione Sesta - con la sentenza n.4238 del 10 luglio 2007, stabilisce testualmente: *"Il prefetto invia appositi Commissari presso le Amministrazioni degli enti locali territoriali e istituzionali, per compiere, in caso di ritardo o di omissione da parte degli organi ordinari, previamente e tempestivamente invitati a provvedere, atti obbligatori per legge o per reggerle, per il periodo di tempo strettamente necessario, qualora non possano, per qualsiasi ragione, funzionare"*.

Tale disposizione legislativa, può ben applicarsi al caso di specie, posto che l'art. 5-bis, della legge regionale 7 ottobre 2005, n. 13, introdotto dall'art. 3, comma 1, lettera b), della legge regionale 1° giugno 2006, n. 8, dispone che le funzioni attribuite alle prefetture dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono, salvo i casi richiamati al comma 6 dell'articolo 2 della stessa legge regionale n.13/2005, esercitate dalla Regione.

Pertanto, si propone la nomina di un commissario regionale, per la provvisoria reggenza del Comune di Ottana, nelle more della definizione della complessa questione da parte dell'autorità giurisdizionale competente, e



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SOS ENTES LOCALES, FINANZIAS E URBANISTICA

ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI, FINANZE E URBANISTICA

comunque per il tempo strettamente necessario a garantire il funzionamento del medesimo, esercitando le funzioni dei relativi organi dell'Ente, secondo l'Ordinanza del T.A.R. Sardegna n. 216 del 22 luglio 2026.

L'Assessore

Francesco Spanedda